

S T A T U T O

ALFONSO " A " II
Mi Rep. N. 124065



ART. 1

E' costituita un'associazione culturale denominata
C.D.M. (Collettivi Donne Milanesi).

ART. 2

L'associazione ha sede centrale e legale in Milano,
Via Settala 64.

ART. 3

L'associazione non ha fini di lucro ma unicamente
fini assistenziali. Essa è apartitica, aconfessiona-
le indipendente.

ART. 4

L'associazione ha per oggetto di sviluppare e diffon-
dere la conoscenza dei problemi legati alla condizio-
ne della donna. I suoi fini sono da attuarsi essen-
zialmente attraverso:

- a) l'organizzazione di un centro di documentazione nazionale ed estera sulle tematiche del movimento delle donne;
- b) la costituzione di una biblioteca, emeroteca ed archivio;
- c) la raccolta ed edizione di documenti, saggi e studi;
- d) l'allestimento di rassegne sulla produzione culturale delle donne;

- e) l'organizzazione di incontri di coordinamento a livello cittadino e regionale;
- f) la produzione e diffusione di materiale audiovisivo e documenti fotografici;
- g) la promozione di dibattiti, conferenze, seminari, convegni, congressi;
- h) lo svolgimento di qualsiasi altra attività assistenziale nel rispetto e nell'ambito delle norme statutarie.


ART. 5

Il C.D.M. opera sia direttamente, a mezzo della sua organizzazione, sia in collaborazione con altre associazioni, società, comitati, enti pubblici, organizzazioni private italiane ed estere. Per l'elaborazione di particolari studi, ricerche e produzioni, possono inoltre essere costituite commissioni di lavoro o gruppi di studio chiamandovi a partecipare esperti e studiosi esterni all'associazione.

Art. 6

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo di nove membri scelti tra le socie effettive che delibera tutti gli argomenti inerenti l'attività dell'associazione e che resta in carica a tempo indeterminato.

Nel caso si rendano vacanti dei posti nel Consiglio Direttivo, l'Assemblea delle socie ha facoltà di pro-



cedere alla nomina a maggioranza semplice di voti delle persone in sostituzione. Il Consiglio Direttivo ha la gestione dell'associazione e la straordinaria amministrazione.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo elegge tra le componenti il Consiglio stesso la sua Presidente nonché la Segretaria e la Tesoriera dell'associazione. Tali cariche sono onorifiche. La Presidente rappresenta l'associazione ed ha la firma per essa, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti sociali e compie tutte le altre funzioni inerenti alla sua carica; ha poteri di ordinaria amministrazione, ed in particolare potrà operare su Istituti bancari e Poste e perciò potrà aprire conti correnti bancari, prelevare su di essi, estinguerli, emettere assegni, aprire libretti di deposito ed estinguerli, riscuotere somme e contributi rilasciando quietanze e discarichi, procedere a qualsiasi operazione bancaria senza esclusione presso qualunque Istituto o Cassa, aprire conti correnti postali, compiere tutte le relative operazioni, fissare e pagare prezzi e riscuoterli, dandosi atto comunque che la superiore elencazione è indicativa e non tassativa.

In caso di assenza del Presidente, la Segretaria ne

fa le veci ed ha le sue funzioni; può delegare parte o tutte le sue funzioni ad altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Oltre alle promotrici (socio effettive), tali riconosciute nell'atto costitutivo, possono divenire socio le persone fisiche che ne facciano domanda.

→ Le socio sono effettive ed aderenti.

La domanda dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo che ne delibera l'accettazione, a suo insindacabile giudizio.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo può nominare socio onorarie quelle persone che per il loro particolare rilievo politico, culturale e scientifico-abbiano contribuito o possano contribuire a diffondere i principi ai quali si ispira l'associazione.

La socio onoraria può non pagare quote annuali e godere degli stessi diritti delle socio aderenti.

Art. 10

Il diritto di voto spetta soltanto alle socio effettive in regola con il pagamento della quota associativa. Solo le socio effettive sono eleggibili alle cariche sociali. La quota associativa viene ogni anno determinata dal Consiglio Direttivo sia per le socio effet-

tive che per le socie aderenti.

Qualora le quote delle associate non siano sufficienti per l'espletamento delle manifestazioni ed iniziative di cui all'art.4, è in facoltà del Consiglio Direttivo indire una sottoscrizione straordinaria e volontaria tra le socie per reperire i fondi occorrenti.

Art. 11

La socia aderente non ha diritto di voto, ma ha diritto di valersi delle prestazioni dell'associazione.

Art. 12

L'assemblea generale delle socie viene convocata almeno una volta all'anno. Essa è costituita dalle socie in regola con il pagamento della quota sociale. Spetta all'assemblea delle socie l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'assemblea viene richiesta per iscritto da almeno la metà delle componenti il consiglio direttivo.

Art.13

Ogni socia ha diritto ad un voto nell'assemblea generale e può rappresentare per delega non più di un'altra socia. La delega non può essere conferita che ad un'altra socia.

Art.14

L'assemblea generale delle socie effettive è validamente costituita sia in prima, sia in seconda convo-

Isabella

Francesca

Laura

Emilio

Luca

Isabella

Maria

Olivia

Federica

cazione, quando sia in essa presente o rappresentata la metà più uno delle socie aventi diritto di voto. L'assemblea di seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora dopo e può essere convocata con lo stesso avviso della prima. Nelle assemblee potranno essere invitate -a giudizio dal Consiglio Direttivo- anche le socie aderenti in regola col pagamento delle quote e le socie onoranarie sia le une che le altre hanno diritto ad intervento ma non a voto.

Art. 15

La qualifica di socia si perde per dimissioni.

Art. 16

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote delle socie e dai contributi di enti e di privati. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con la maggioranza semplice delle socie aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sarà ripartito tra le associate in proporzione delle eventuali quote di partecipazione. L'assemblea generale nominerà un liquidatore.

Art. 17


L'associazione C.D.M. ha durata illimitata e può essere sciolta su decisione dell'assemblea generale del-

le socie a maggioranza semplice.

Art. 18

Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea
a maggioranza semplice di voti.

Manuela Cherubini
Giulia Di Uoia Maria
Fabrizio Anna Maria
Ambrosio Daniela
Luca Reine
Gabriella Chembri
Mariano Ferrini
Pernata Penna
Laura Menges



Handwritten signature or initials, possibly 'L. Menges', written vertically on the right side of the page.